

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 923

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CARETTA, CROSETTO, DELMASTRO DELLE VEDOVE, SILVESTRONI,
CIABURRO, TRANCASSINI, DEIDDA, OSNATO, BUTTI, ACQUAROLI,
FERRO**

Norme in materia di disturbo dell'esercizio
dell'attività venatoria e piscatoria

Presentata il 12 luglio 2018

ONOREVOLI COLLEGHI! — Caccia e pesca influenzano la vita umana fin dalle origini. Per molti secoli, infatti, la sopravvivenza della specie umana è stata garantita attraverso la cattura degli animali selvatici. Ad oggi, le attività venatoria e piscatoria rappresentano dei pilastri fondamentali della cultura rurale. Queste attività, infatti, sono spesso strumenti indispensabili per garantire una corretta gestione e conservazione delle specie selvatiche e dell'ambiente.

La pesca e la caccia assurgono ad attività educative per ogni cittadino, poiché incentivano anche la socialità e la solidarietà. Rappresentano una vera e propria tradizione che si manifesta anche attraverso feste, mercati e fiere. Queste attività, inoltre, favoriscono lo sviluppo economico e creano occupazione, non solo nel settore

della produzione di armi e di arnesi per la caccia e la pesca, ma anche in quelli della produzione delle munizioni, dell'abbigliamento, della buffetteria, della mangimistica, della cinofilia e del turismo venatorio e piscatorio.

I cacciatori e i pescatori garantiscono, spesso con risorse proprie, la maggior parte degli interventi di razionale gestione e di tutela delle risorse faunistiche e ambientali, anche attraverso le risorse derivanti dall'imposizione di onerose tasse di concessione statali e regionali, alle quali si aggiungono i pagamenti delle quote di accesso agli ambiti territoriali di caccia, ai comprensori alpini e ai bacini di pesca.

Anche in Europa l'esercizio della caccia e della pesca rappresenta non solo un patrimonio culturale ma un elemento por-

tante per la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema.

Infatti, con una sentenza del 2011 la Corte europea dei diritti dell'uomo ha riconosciuto e sancito che «la caccia fa parte della gestione e della conservazione della natura e ha una rilevanza pubblica necessaria e giustificata» (sentenza n. 9307/07 del 20 gennaio 2011).

Il presente progetto di legge viene proposto al fine di eliminare, attraverso un'adeguata normativa, gli ostacoli che oggi, in Italia, sono posti all'attività venatoria e alla pesca, nonostante esse siano attività lecite e tutelate dalle normative statali vigenti ed esplicitamente previste dalle direttive europee di riferimento.

Le tensioni e i problemi che affliggono l'esercizio venatorio e la pesca nel nostro Paese sono un'anomalia tutta italiana, spesso alimentata ad arte da mere strumentalizzazioni di natura politica o dall'estremismo animal-ambientalista. Oggi, infatti, sono aumentati i casi in cui l'attività venatoria e la pesca sono oggetto di critica e di opposizione da parte di chi è ideologicamente contrario a tali forme di prelievo.

A fronte di questa situazione ormai di grave emergenza, lo Stato stesso deve intervenire a garantire l'ordine pubblico e la pubblica tranquillità, non solo nell'interesse dei cacciatori e dei pescatori.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Disturbo all'esercizio dell'attività venatoria e molestie agli esercenti l'attività venatoria).

1. Chiunque, con lo scopo di impedire intenzionalmente l'esercizio dell'attività venatoria, ponga in essere atti di ostruzionismo o di disturbo dai quali possa essere turbata o interrotta la regolare attività di caccia ovvero rechi molestie ai cacciatori nel corso delle loro attività, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 600 a euro 3.600.

2. All'accertamento e alla contestazione delle violazioni di cui al comma 1 possono procedere tutti gli organi ai quali sono demandate funzioni di polizia. I proventi delle sanzioni sono devoluti alle regioni nelle quali è stata commessa la violazione.

3. Non integrano, in ogni caso, la fattispecie di cui al comma 1 gli atti rientranti nell'esercizio dell'attività agricola, di cui all'articolo 2135 del codice civile, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 842 del medesimo codice.

ART. 2.

(Disturbo all'esercizio dell'attività piscatoria e molestie agli esercenti l'attività piscatoria).

1. Chiunque, con lo scopo di impedire intenzionalmente l'esercizio dell'attività piscatoria, ponga in essere atti di ostruzionismo o di disturbo dai quali possa essere turbata o interrotta la regolare attività di pesca ovvero rechi molestie ai pescatori nel corso delle loro attività, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 600 a euro 3.600.

2. All'accertamento e alla contestazione delle violazioni di cui al comma 1 possono procedere tutti gli organi ai quali sono demandate funzioni di polizia. I proventi

delle sanzioni sono devoluti alle regioni nelle quali è stata commessa la violazione.

ART. 3.

(Clausola di invarianza finanziaria).

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

